

Al Direttore Generale
dell' A.S.P. di Enna

pec Asp di Enna:

protocollo.generale@pec.asp.enna.it

Oggetto: Richiesta di iscrizione nell'elenco di Avvocati, non vincolante per l'Azienda, dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento di incarichi di patrocinio legale.

Il/la sottoscritto/a, Avv. _____ nato/a a _____
prov. _____ il _____, c.f. _____ P. Iva _____, n. di
telefono _____ indirizzo _____ pec _____ indirizzo e-
mail _____ con riferimento all'avviso pubblico
finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dai quali eventualmente attingere ai fini del
conferimento di incarichi di patrocinio legale nei casi in cui la rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio non possano essere assunti dal Servizio Legale interno, con la presente

chiede

di essere ammesso alla formazione dell'elenco dei professionisti e ad una o più
relative sottosezioni del medesimo, come di seguito indicato:

- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto amministrativo;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto civile;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto del lavoro;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto penale;
- sottosezione relativa ai procedimenti in materia di diritto tributario.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive
dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

dichiara

ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., di essere in possesso dei
seguenti requisiti:

- a) di possedere la cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato membro
dell'Unione Europea (salvo eccezioni di legge);
- b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
- c) di aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di _____
in data _____;
- d) di essere regolarmente iscritto all'albo professionale dell'Ordine degli Avvocati di _____
al n. _____;
- e) di non avere procedimenti disciplinari;
- f) di non avere condanne penali definitive per fatto doloso ostantive a contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ssantii.;
- g) di non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una
Pubblica Amministrazione;
- h) di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione aziendale per aver assunto
incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dell'Amministrazione che
propone il presente avviso;
- i) assenza di patrocini di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale in corso o tenutisi nel
triennio precedente contro codesto Ente;
- j) di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto

instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense;

k) assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;

l) il ramo di specializzazione;

m) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal _____;

n) comprovata esperienza professionale di durata non inferiore ad anni 3 (tre), dimostrata allegando il proprio *curriculum vitae* in un numero massimo di due delle seguenti materie:

- diritto amministrativo;
- diritto civile;
- diritto del lavoro;
- diritto penale;
- diritto tributario;

o) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di Euro _____.

attesta

ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.maii., di aver preso visione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

attesta infine

1) di aver preso piena conoscenza dell'avviso relativo alla selezione in oggetto e del regolamento vigente e di accettare pienamente le condizioni in esso riportate, in specifico modo le condizioni circa i compensi e le modalità di cui alla legge n. 124/2017;

2) ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR) nonché del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., acconsento al trattamento dei superiori dati da parte dell'Amministrazione per uso interno e comunque per le finalità di cui alla presente domanda.

Si allegano:

- *curriculum vitae* datato e firmato;
- fotocopia di documento di identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia della polizza assicurativa professionale.

_____, li _____ (luogo, data)

Firma e Timbro



C.F. e P.IVA 01151150867

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

INDICE

Art. 1 - Premessa

Art. 2- Affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 3-Elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 4-Categorie dell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art.17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 5- Affidamento incarichi di patrocinio legale.

Art.6-Affidamento incarico a legale non inserito nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 7- Iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 8-Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 9-Istanza di iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma I lettera d) del codice degli appalti.

Art. 10-Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco generale.

Art. 11- Corrispettivo.

Art. 12 - Obblighi del legale incaricato.

Art. 13- Revoca degli incarichi ai legali.

Art. 14 - Cancellazione dall'elenco.

Art, 15- Polizza assicurativa.

Art. 16 - Liquidazione ai legali incaricati.


Art. 17- Affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del codice degli appalti.

Art. 18- Contratti Misti.

Art. 19- Trattamento dei dati.

Art. 20-Norme di rinvio.

Art. 21- Entrata in vigore.



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

INDICE

Art. 1 - Premessa

(b) del codice degli appalti.

Art. 3-Elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 4-Categorie dell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 5-Elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 6-Affidamento incarichi di patrocinio legale.

Art. 6-Affidamento incarico a legale non inserito nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 7- Iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 8- Requisiti per l'iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Art. 9- Iscrizione nell'elenco di professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 1 lettera b) del codice degli appalti.

Handwritten signatures on the left side of the page.

Handwritten signatures on the right side of the page.

ART. 1- PREMESSA

Le Aziende del Servizio Sanitario (e gli Enti sottoposti al suo controllo) pur essendo dotate di un proprio Servizio Legale-Avvocatura, non sono sempre in grado di fronteggiare tutte le necessità aziendali e sono pertanto costrette a conferire incarichi a professionisti esterni.

Al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Amministrazione e di ottenere un risparmio di spesa, è prassi delle Aziende dotarsi di un elenco di Avvocati fiduciari esterni per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa in giudizio, nonché per le attività di consulenza legale.

Nel descritto contesto sono intervenute significative modifiche normative, introdotte dalla riforma del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, ha definito la fattispecie degli incarichi di rappresentanza in giudizio conferiti ad Avvocati da parte di pubbliche amministrazioni, quali "servizi legali", in quanto rientranti nella categoria degli appalti di servizi.

L'articolo 17, comma I, lettera d) del Codice degli appalti - rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" elenca alcune tipologie di servizi legali che esclude dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

L'articolo 140, contenuto nel Capo I dedicato agli "Appalti nei settori speciali", assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice degli appalti, nei quali rientrano anche i "Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17, comma I, lettera d)". Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato articolo 140, ma anche di quelle contenute negli articoli 142, 143 e 144.

L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice degli appalti, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata; l'incarico conferito ad hoc costituisce invece contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico legale venga affidato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità sanciti dall'articolo 4

del Codice degli appalti, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante.

In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.

Il presente Regolamento è conforme alle direttive emanate dall'Assessorato della Salute con nota prot.n. 77501/gab del 03/12/2019 avente oggetto: "Indicazioni generali e criteri, in recepimento delle linee guida ANAC n. 12 del 24 ottobre 2018 e del parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018, in ordine alle modalità di conferimento degli incarichi per la rappresentanza in giudizio delle Aziende del S.S.R., nonché per l'adozione e per l'aggiornamento dei Regolamenti aziendali per la formazione degli elenchi dei professionisti di fiducia".

ART. 2- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1, LETTERA D DEL CODICE DEGLI APPALTI.

L'affidamento dei servizi legali di cui all'art 17 comma I, lettera d) del codice degli appalti, avviene nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 4 del Codice degli appalti.

Possono ricondursi nell'elenco dei Servizi legali di cui all'art. 17, comma I lettera d) solo ed esclusivamente le tipologie di servizi nello stesso indicati. Per i fini che qui rilevano, rientrano nel predetto elenco:

- i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o tipo giurisdizionale (anche solo eventuale). Tale attività di consulenza occorre che si contraddistingua per la "finalità" di preparazione" di uno dei procedimenti di cui al punto a) dell'art. 17 del codice degli appalti o per la presenza di un "presupposto oggettivo" che possa consistere in un "indizio concreto o elevata probabilità" che la questione sulla quale verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;

- servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

- altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Sono ricondotti, tra gli altri, nell'elenco dei servizi di cui all'art. 17, comma I, lettera d) del codice degli appalti: incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.

Il conferimento degli incarichi legali impone il rispetto dell'equo compenso, senza deroga ai minimi professionali, nel rispetto dei parametri di riferimento per la liquidazione dei compensi per la professione forense con riferimento alla soglia minima prevista dal D.M. n.55 del 2014 modificato con D.M. n.37 del 2018 e successive modifiche integrazioni per come specificato nel disciplinare d'incarico.

È necessaria altresì, una verifica di congruità, (che dovrà essere espressamente indicata anche nella delibera di liquidazione), in relazione allo scopo e all'interesse pubblico con procedure che garantiscano la parità di trattamento dei legali in fase di affidamento dell'incarico.

È altresì necessario, porre in essere procedure di scelte adeguate ed idonee e caratterizzate da ragionevoli forme di trasparenza e pubblicità.

Nel rispetto dei sopra esposti principi è buona prassi procedere all'affidamento dei servizi legali previa costituzione di elenchi di professionisti.

ART.3 - ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETTERA D

L'ASP di Enna procede per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) del Codice degli appalti, all'utilizzo di elenco di professionisti, ciò consente all'Amministrazione di procedere celermente all'affidamento avendo già proceduto ad effettuare una preventiva selezione dei professionisti.

La preventiva selezione necessita una preliminare procedura trasparente ed aperta, mediante avviso pubblico iniziale per la costituzione dell'elenco e successiva "tenuta aperta" dell'elenco senza restrizioni "temporali e quantitative" per un maggiore confronto concorrenziale.

L'elenco, a tal fine, verrà aggiornato annualmente, in relazione alle nuove richieste di inserimento, a cura del Servizio Legale, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

ART. 4- CATEGORIE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1

LETTERA D

L'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi legali è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- SEZIONE A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE B - CONTENZIOSO CIVILE
- SEZIONE C - CONTENZIOSO LAVORO
- SEZIONE D - CONTENZIOSO PENALE
- SEZIONE E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE

L'iscrizione nel sopraddetto elenco non determina alcun obbligo in capo all'ASP di conferire incarico ai legali in esso iscritti non configurandosi alcun diritto da parte del legale ad un eventuale conferimento d'incarico.

ART. 5 AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente quelli di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio (sede giudiziale, ma anche arbitrale) conferiti dall'Azienda in occasione di ogni singola vertenza e controversia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

La rappresentanza e l'assistenza in giudizio può essere attribuita dal Direttore Generale o, qualora non dovesse essere presente tale figura, dal Commissario incaricato della stessa, ad un legale esterno appartenente al libero foro nei seguenti casi:

- i. controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche o materie di particolare specificità o che richiedono competenza specialistica elevata;
- ii. particolare rilevanza e delicatezza degli interessi pubblici in discussione;
- iii. Eccezionale serialità del contenzioso tale da comportare un carico di lavoro difficilmente gestibile dal solo Ufficio Legale;
- iv. concomitanza di gestione di indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi da parte dell'Ufficio;
- v. contigenza di un rilevante carico di lavoro dell'Ufficio Legale ovvero particolari e transitorie situazioni di carenza di personale dello stesso;
- vi. incompatibilità, conflitto d'interessi o situazioni in cui si manifesti l'inopportunità nella difesa da parte degli Avvocati interni dell'Azienda.

**ART. 6 -AFFIDAMENTO INCARICO AL LEGALE NON INSERITO NELL'ELENCO
DEI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI
CUI ALL'ART. 17 COMMA 1 LETTERA D**

L'Amministrazione può discrezionalmente procedere all'affidamento di incarico al legale non inserito nell'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 17, comma I, lettera d), in caso di particolarità e/o rilevanza della controversia in ragione ad esempio, della complessità, novità, strategicità, specificità, urgenza della stessa.

L'Amministrazione può, altresì, procedere all'affidamento diretto di incarico a legale non inserito nell'elenco di cui sopra in caso di legale designato dalla compagnia assicurativa in caso di sinistri coperti da polizza assicurativa, per i quali la compagnia assicurativa assuma la gestione anche economica del contenzioso ai sensi di polizza con legali e/o tecnici di sua scelta senza oneri aggiuntivi per l'Azienda per il conferimento dell'incarico legale e/o peritale.

**ART. 7- ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1
LETTERA D**

L'iscrizione e relativo aggiornamento nell'elenco in questione avviene a seguito di avviso da pubblicarsi sul Sito Web Aziendale indicante i requisiti richiesti per l'iscrizione ed avviene, altresì, su richiesta del legale a semplice presentazione di istanza di inclusione da parte del soggetto interessato. L'elenco è soggetto a revisione triennale, con aggiornamento annuale, mediante apertura dei termini nell'ultimo mese dell'anno solare.

La tenuta dell'elenco di che trattasi è a carico della U.O. Servizio Legale che cura la formazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco in considerazione delle istanze di iscrizione e/o cancellazione pervenute, con pubblicazione periodica dell'elenco sul sito Web Aziendale.


I professionisti iscritti potranno chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

L'iscrizione nell'elenco di cui sopra, per comodità di consultazione, è in ordine alfabetico nominativo, con inclusione in uno o più sezioni dello stesso elenco in ragione della domanda di iscrizione.

**ART. 8- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1
LETTERA D) DEL CODICE DEGLI APPALTI**

Possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi legale di cui all'art. 17 comma I, lettera d), gli avvocati singoli o associati che:

- abbiano maturato una esperienza professionale di avvocato di almeno 3 (tre) anni;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non abbiano contenzioso in essere contro l'ASP di Enna sia in proprio nome sia per conto dei propri clienti.



Non si procederà all'iscrizione in mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti che il legale deve autocertificare all'atto della richiesta di iscrizione in conformità all'allegato modello di istanze.

**ART. 9- ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 1
LETTERA D) DEL CODICE DEGLI APPALTI**

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato con indicazione della sezione di iscrizione, fermo restando in quest'ultima ipotesi che l'incarico va sempre conferito ad uno dei legali dello studio associato. A tal fine nell'istanza dovranno essere indicati i nominativi e la specializzazione degli avvocati dello studio associato.

L'istanza completa di dati anagrafici e professionali e l'indirizzo PEC; dovrà essere debitamente sottoscritta dal professionista, corredata della documentazione espressamente richiesta e deve essere indirizzata all'Azienda a mezzo PEC.

Nella domanda si deve dichiarare, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di possedere la cittadinanza italiana o di appartenere ad uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
- di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza indicando la sede Universitaria presso cui è stata conseguita e la data;
- di essere regolarmente iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Avvocati indicando la sede di iscrizione e la data;
- l'assenza di procedimenti disciplinari;
- l'assenza di condanne penali definitive per fatto doloso ostantive a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non essere stato dstituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
- di non trovarsi in conflitto di interessi con l'Amministrazione aziendale per avere assunto incarichi di difesa ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dell'Amministrazione che propone il presente avviso;
- assenza di patrocini di qualsiasi giudizio o vertenza stragiudiziale in corso o tenutisi nel triennio precedente contro codesto Ente;
- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in

ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal codice Deontologico forense;

- assenza di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione;
- l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori con indicazione della data di inizio;
- comprovata esperienza professionale di avvocato di durata non inferiore ad anni 3 (tre) dimostrata allegando il proprio curriculum vitae in un numero massimo di due delle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto civile; diritto del lavoro; diritto penale; diritto tributario;
- possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale indicando il massimale assicurato;
- L'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegati:

- Curriculum formativo professionale, datato e firmato, dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista è specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata. Nel Curriculum Vitae si dovrà inoltre specificare il numero e il valore economico ed eventuale rilevanza degli incarichi pregressi assunti negli ultimi tre anni.
- Copia della polizza assicurativa per responsabilità professionale.
- Copia del codice fiscale;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



ART. 10- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO GENERALE

La competenza a promuovere o resistere alle liti rimane in capo all'ASP di Enna.

La proposta in ordine all'attivazione e/o resistenza in giudizio è di competenza del Dirigente della U.O. Servizio Legale, e l'individuazione all'interno dell'elenco del nominativo del professionista cui affidare l'incarico di difesa compete esclusivamente al Direttore Generale unitamente al conferimento della procura alle liti al difensore sopra indicato.

I criteri per l'individuazione del Legale, sulla scorta dell'istanza presentata, sono i seguenti:

- tipologia di incarico da affidare;
- ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum vitae, esperienza e competenza nella materia oggetto del contenzioso anche con riferimento a medesime questioni oggetto di pregressa proficua collaborazione;



• criterio della rotazione nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti;

In relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza (ad esempio perché seriali o di importo contenuto), deve essere applicato il criterio della rotazione.

In merito occorre precisare che:

- a) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, o rispetto ai quali si manifesti l'esigenza di una uniforme strategia processuale, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- b) l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'art.4 del Codice degli Appalti in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante anche in ragione dell'individuazione di strategie difensive uniformi in procedimenti di cui *petitum* e *causa petendi* coincidono.

Alla luce dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato nel parere 2017/2018 alle linee guida n. 4 dell'ANAC, e del successivo recepimento dei medesimi nelle successive linee guida n. 12, si precisa che in presenza di incarichi di minore rilevanza, anche tenuto conto della loro eventuale serialità, sarà possibile coniugare il criterio della competenza con quello della rotazione, fermo restando che a quest'ultimo criterio si preferisce quello della "equa ripartizione" prendendo in considerazione, ai fini dell'affidamento dell'incarico, la natura della questione e le caratteristiche del professionista.

Trattandosi inoltre di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti è l'Amministrazione a stabilire discrezionalmente se procedere all'affidamento diretto (nel rispetto del principio di rotazione) di uno dei soggetti individuati all'interno del proprio elenco di avvocati fiduciari, con richiesta del preventivo a singolo soggetto, o se procedere, stabilendone il numero, ad un confronto di preventivi al fine di individuarne il più confacente alle proprie esigenze, tenuto conto anche del valore economico dell'affidamento.

All'uopo, nelle valutazioni per l'affidamento può assumere rilevanza, ad esempio, la presenza di una specializzazione culturale, professionale, o universitaria nella materia oggetto del contenzioso comprovata nel Curriculum Vitae, o della sussistenza di un progresso contenzioso nella materia oggetto

di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'ASP di Enna o rispetto al quale si ritenga opportuno adottare una strategia difensiva uniforme per evitare scelte difensive contraddittorie che possano essere controproducenti per l'Amministrazione.

Nelle ipotesi di più cause oggettivamente e/o soggettivamente connesse, l'ASP potrà conferire, direttamente allo stesso professionista più incarichi come anche nel caso di consequenzialità tra incarichi (in caso ad esempio dei diversi gradi di giudizio), o di complementarità di incarichi.

ART. 11 - CORRISPETTIVO

Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità indicate nell'apposito disciplinare di incarico, ed il corrispettivo sarà anch'esso previsto nell'apposito disciplinare di incarico.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Per i procedimenti incardinati al di fuori del territorio della Regione Sicilia, l'ASP si riserva il diritto di corrispondere ulteriori spese da indicare e motivare nell'atto deliberativo.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di apposita figura tecnica -Consulente Tecnico di Parte (CTP)- in ragione anche della natura della controversia, la scelta e la relativa designazione sarà effettuata dall'ASP di Enna che provvederà ai relativi oneri ove il CTP dovesse essere professionista non dipendente della stessa.


Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico recante patti e condizioni dell'incarico stesso.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL LEGALE INCARICATO

Il Legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:

- Di aggiornare l'ASP sulle attività inerenti l'incarico;
- Relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
- Trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'ASP, memorie di controparte e verbali di udienza);
- Di richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali.

Il Legale ha, altresì, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario.



Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale.

Il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale propone al Direttore Generale la revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco, per un periodo non superiore a tre anni.

Il Legale si impegna a fornire all'ASP, senza alcun onere per quest'ultima, attività consultiva su problematiche connesse all'incarico conferito.

ART. 13- REVOCA DEGLI INCARICHI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'Avvocato nei seguenti casi:

- a) Venire meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) Manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) Conflitto di interesse;
- d) Ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e con la deontologia professionale;
- e) Oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) Mancata comunicazione della causa del conflitto di interesse o di incompatibilità.

L'incarico può essere, altresì, revocato con idonea motivazione per il venir meno del rapporto fiduciario.

La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati determina, altresì, la cancellazione dall'elenco degli Avvocati.

ART. 14- CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il Dirigente Responsabile del Servizio Legale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- a) Nelle ipotesi di revoca dell'incarico di cui sopra;
- b) Abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) Siano responsabili di gravi inadempienze;
- e) Abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al Professionista.

ART. 15 - POLIZZA ASSICURATIVA

All'atto del conferimento dell'incarico, il Legale ha l'obbligo di presentare copia della polizza assicurativa vigente a copertura di eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

ART. 16 - LIQUIDAZIONE AI LEGALI INCARICATI

La liquidazione della fattura elettronica, trasmessa dal Legale telematicamente all'ASP di Enna, dovrà avvenire nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione della stessa, a conclusione di ogni grado di giudizio.

Alla fattura dovrà essere allegata la parcella dettagliata delle attività professionali svolte dal Legale, con relativi importi.

I termini per la liquidazione verranno sospesi nel caso in cui L'Amministrazione richieda chiarimenti sulla fattura o sulla parcella.

Per i giudizi amministrativi la fattura sarà liquidata solo all'esito del giudizio di merito.

Unitamente alla parcella, dovranno essere prodotti tutti gli atti posti in essere a tutela dell'ASP nonché il fascicolo di parte.

ART. 17 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL CODICE DEGLI APPALTI

Ai fini dell'affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX del Codice degli appalti, non ricompresi nell'ambito oggettivo dell'art 17 del Codice degli appalti, ma relativi a servizi continuativi o periodici, per come esplicitato nell'art.1 del presente Regolamento, procederà il Servizio Provveditorato dell'Azienda, ai sensi delle disposizioni del Codice degli appalti.

Per ciò che concerne le procedure di affidamento dei servizi legali di cui all'Allegato IX, occorre rilevare che:

- per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui agli artt. 35, comma I, lett. d) e comma 2, lett. c) del Codice, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi è disciplinata dagli art. 140, per i settori speciali, e 142, per i settori ordinari, mentre per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del Codice relative ai contratti di appalto di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

- le situazioni relative a conflitti di interesse sono regolate dal Codice Deontologico Forense;
- in considerazione della natura dei servizi legali in merito, eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti all'idoneità professionale e i requisiti di capacità tecnica e professionale. Per quelli relativi all'idoneità professionale, il Servizio Provveditorato dell'ASP di Enna (stazione appaltante) dovrà richiedere l'iscrizione in Albi o Elenchi laddove ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio legale oggetto di affidamento.

ART. 18 - CONTRATTI MISTI

Nella categoria così qualificata rientrano particolari tipi di contratto aventi ad oggetto sia servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17 del Codice, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX dello stesso Codice.

A questi si applica l'art. 28 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 19- TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e di aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati ai sensi del D. leg.vo 101/2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 e ss.mm.ii.

ART. 20- NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle disposizioni di cui alla Circolare Assessoriale prot. n. 77501/gab del 03/12/2019 ed al Codice Deontologico Forense in vigore.

ART. 21- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli più schema di domanda per un totale di n. 16 pagine, entrerà in vigore decorso il termine di pubblicazione dello stesso ai sensi di legge.